

## Motivi e principali argomenti

Il quadro normativo comunitario introdotto nel 2002 in materia di reti di comunicazione elettronica assegna alle autorità nazionali di regolamentazione gli obiettivi della loro attività ed elenca le misure che le autorità possono adottare per il conseguimento di tali obiettivi. Stando alla ricorrente, tale quadro normativo, riconoscendo alle autorità di regolamentazione un margine discrezionale, consente loro di agire, previa un'accurata analisi di mercato, in modo ponderato a seconda dei singoli casi, tenendo conto delle loro peculiarità. Secondo le disposizioni comunitarie, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero definire, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti della Commissione, i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Quindi, sarebbero le autorità nazionali di regolamentazione che forniscono la definizione dei mercati rilevanti, e non il legislatore nazionale o un'altra istituzione nazionale. In considerazione dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono esercitare i loro poteri in modo imparziale e trasparente, questo elemento sarebbe centrale e strutturale nel procedimento relativo alla definizione dei mercati, definizione non soggetta alla discrezionalità del legislatore. Le autorità nazionali di regolamentazione, secondo la ricorrente, svolgono, se del caso, ulteriori analisi di mercato e decidono se e quali rimedi debbano essere adottati. La definizione e l'analisi di mercato sarebbero collegate da un meccanismo di consultazione.

La ricorrente afferma che, in contrasto con la definizione dei mercati ed il procedimento di analisi dei mercati previsti dal diritto comunitario, il legislatore tedesco ha fornito la definizione dei «nuovi mercati» e ha determinato anticipatamente le condizioni alle quali l'autorità di regolamentazione, in via eccezionale, è autorizzata a regolamentare nuovi mercati, invece di lasciare tali valutazioni all'autorità di regolamentazione. Essa sostiene che il legislatore tedesco, per di più, ha prescritto all'autorità di regolamentazione un obiettivo della regolamentazione cui prestare particolare attenzione. Queste disposizioni della legge tedesca in materia di telecomunicazioni violerebbero le direttive 2002/19/CE, 2002/21/CE, e 2002/22/CE, in quanto eluderebbero la disciplina relativa alla regolamentazione dei mercati ivi prevista e limiterebbero illegittimamente il margine di discrezionalità dell'autorità di regolamentazione.

Ad avviso della ricorrente, la normativa tedesca in esame renderebbe infatti impossibile all'autorità di regolamentazione nazionale definire tutti i mercati in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza e inoltre, mediante l'esclusione totale di alcuni mercati dalla regolamentazione, disposta per legge, le impedirebbe di prendere decisioni specifiche adeguate al singolo caso. L'autorità di regolamentazione dovrebbe dar corso ai procedimenti di consultazione e di cooperazione previsti nel quadro normativo delle Comunità ed informare gli operatori presenti sul mercato, le autorità di regolamentazione europee e la Commissione sul risultato della sua analisi di un «nuovo mercato» solo quando essa giunge contemporaneamente alla conclusione che le condizioni supplementari sono soddisfatte e che, pertanto, essa ritiene necessaria una regolamentazione. Di conseguenza, stando alla ricorrente, le disposizioni in questione della legge tedesca in materia di telecomunicazioni potrebbero produrre la conseguenza che un mercato sia definito e analizzato e che la decisione di non regolarlo possa essere presa senza

che si siano svolti i prescritti procedimenti di consultazione e di cooperazione.

Secondo la Commissione, quindi, sussiste il rischio che mediante queste norme sia gravemente pregiudicata la liberalizzazione dei mercati della comunicazione elettronica istituita dal quadro normativo comunitario, nonché l'apertura di tali mercati alla concorrenza. Per taluni mercati, come ad esempio quelli delle reti di accesso a banda larga, basati sulla rete fissa dell'ex gestore monopolista e particolarmente significativi per lo sviluppo tecnologico, sussisterebbe il rischio di una monopolizzazione di ritorno, ossia di un'inversione di marcia rispetto a quanto finora raggiunto anche grazie al quadro normativo comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 108, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 108, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 108, pag. 51.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej Białymstoku

(Causa C-426/07)

(2007/C 283/36)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

### Parti

*Ricorrente:* Dariusz Krawczyński

*Convenuto:* Dyrektor Izby Celnej Białymstoku

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto di accisa istituito in uno Stato membro della Comunità europea quale il diritto di accisa previsto dalla legge tributaria polacca 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa (GU n. 29, pos. 257, con modifiche), gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla prima immatricolazione sul territorio nazionale, debba essere considerato come una forma di imposta sulla cifra di affari non autorizzata ai sensi dell'art. 33, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1), (attualmente art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (GU L 347 dell'11 dicembre 2006);

in caso di soluzione negativa della prima questione:

2) se un diritto di accisa come il diritto di accisa controverso nella causa di cui trattasi pendente dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku gravante su ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla prima immatricolazione sul territorio nazionale, sia in contrasto col disposto dell'art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea che stabilisce il divieto di discriminazione o di applicazione protezionistica di una disciplina tributaria nazionale al fine di proteggere prodotti nazionali simili in una situazione in cui la vendita di autoveicoli usati, precedentemente immatricolati sul territorio della Repubblica di Polonia, non è colpita da un'imposizione siffatta.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2):

3) Se l'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico dell'aeromobile e le derivanti modifiche dell'orario dei voli costituiscono circostanze eccezionali (che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso).

(<sup>1</sup>) GU L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo  
Handelsgerichts Wien (Austria) il 18 settembre 2007 —  
Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz/Air France SA**

(Causa C-432/07)

(2007/C 283/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Handelsgerichts Wien

**Parti**

*Ricorrenti:* Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz

*Convenuta:* Air France SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 2, lett. l), e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che un differimento di 22 ore, rispetto all'orario di partenza, costituisce un «ritardo» ai sensi dell'art. 6.
- 2) Se l'art. 2, lett. l), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che nei casi in cui i passeggeri vengono imbarcati in un momento notevolmente differito (22 ore) su un volo con un numero modificato (numero di volo originario con aggiunta del codice «A»), su cui è imbarcata soltanto una parte — seppur rilevante — dei passeggeri inizialmente prenotati, oltre, però, ad altri viaggiatori originariamente non prenotati, si configura una «cancellazione del volo» anziché un «ritardo».

**Ricorso proposto il 19 settembre 2007 — Commissione  
delle Comunità europee/Regno di Svezia**

(Causa C-438/07)

(2007/C 283/38)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintillán)

*Convenuto:* Regno di Svezia

**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il convenuto, non avendo adottato entro il 31 dicembre 1998 provvedimenti affinché tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue di centri urbani con popolazione superiore a 10 000 abitanti, che defluiscono direttamente nelle aree sensibili o nelle circostanti regioni di reflusso, soddisfino i requisiti applicabili di cui all'allegato 1 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, ha violato gli artt. 5.2, 5.3 e 5.5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (<sup>1</sup>), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (<sup>2</sup>), e
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Nel 1994 la Svezia ha classificato tutti i suoi bacini idrici come aree sensibili. Nel 1998 e nel 2000 essa ha confermato tale classificazione alla Commissione, indicando che si applica il criterio dell'eutrofizzazione (cioè l'arricchimento in sostanze nutritive) e che sono le masse d'acqua interessate a determinare quale genere di depurazione terziaria sia necessaria.